


CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 dell'11.06.2002 - Entrato in vigore il 27.10.2002
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 15.03.2011 - Entrato in vigore il 30.05.2011
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 28.10.2014 - Entrato in vigore il 08.12.2014



INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Il comune	pag. 1
Art. 2 - Territorio	pag. 2
Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo	pag. 2
Art. 4 - Albo pretorio	pag. 3
Art. 5 - Rapporti con regione, provincia ed altri enti	pag. 3

CAPO II FUNZIONI

Art. 6 - Esercizio delle funzioni	pag. 3
Art. 7 - Sviluppo sociale	pag. 4
Art. 8 - Assetto e tutela del territorio	pag. 4
Art. 9 - Sviluppo economico	pag. 4
Art. 10 - Tutela dei dati personali	pag. 5

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11 - Organi del comune	pag. 5
-----------------------------	--------

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - Elezione e composizione	pag. 6
Art. 13 - Durata in carica	pag. 6
Art. 14 - Competenze del consiglio comunale	pag. 6
Art. 15 - Prima seduta del consiglio comunale	pag. 8
Art. 16 - Adunanze del consiglio	pag. 8
Art. 17 - Funzionamento del consiglio	pag. 9

CAPO II CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18 - Normativa fondamentale	pag. 9
Art. 19 - Incarichi ai consiglieri comunali	pag. 9
Art. 20 - Doveri dei consiglieri comunali	pag. 10
Art. 21 - Astensione dei consiglieri	pag. 10
Art. 22 - Diritti dei consiglieri comunali	pag. 10
Art. 23 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali	pag. 11
Art. 24 - Il presidente eletto	pag. 12
Art. 25 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo	pag. 13
Art. 26 - Commissioni comunali	pag. 13

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 - Definizione	pag. 14
Art. 28 - Composizione e presidenza	pag. 14
Art. 29 - Assessori	pag. 14
Art. 30 - Anzianità degli assessori	pag. 15
Art. 31 - Durata in carica	pag. 15
Art. 32 - Documento programmatico di mandato	pag. 15
Art. 33 - Mozione di sfiducia	pag. 16
Art. 34 - Cessazione di singoli assessori	pag. 16
Art. 35 - Competenze generali della giunta	pag. 16
Art. 36 - Attribuzioni	pag. 17
Art. 37 - Funzionamento	pag. 18
Art. 38 - Deliberazioni di competenza del consiglio adottate d'urgenza dalla giunta	pag. 18
Art. 39 - Pubblicazione delle deliberazioni della giunta	pag. 19

CAPO IV IL SINDACO

Art. 40 - Il sindaco	pag. 19
Art. 41 - Attribuzioni	pag. 19
Art. 42 - Vice sindaco	pag. 20
Art. 43 - Incarichi agli assessori	pag. 21
Art. 44 - Deleghe al segretario e ai funzionari	pag. 21
Art. 45 - Efficacia delle deleghe	pag. 21
Art. 46 - Dovere di astensione	pag. 21
Art. 47 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, o decesso del sindaco	pag. 22

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 48 - Attività contrattuale	pag. 22
Art. 49 - Principi organizzativi e organizzazione generale	pag. 22
Art. 50 - Organizzazione generale e regolamento degli uffici e dei servizi	pag. 23
Art. 51 - Il segretario generale	pag. 24
Art. 52 - Il vice segretario generale	pag. 24
Art. 53 - Direttore generale	pag. 24
Art. 54 - Dirigenti e responsabili degli uffici	pag. 25
Art. 55 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	pag. 25
Art. 56 - Collaborazioni esterne	pag. 25
Art. 57 - Servizi pubblici	pag. 25
Art. 58 - Gestione in economia	pag. 26
Art. 59 - Concessione a terzi	pag. 26
Art. 60 - Azienda speciale	pag. 26
Art. 61 - Istituzione	pag. 27
Art. 62 - Società di capitali	pag. 28
Art. 63 - Altre forme societarie	pag. 28

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 64 - Principi di cooperazione e convenzioni	pag. 29
Art. 65 - Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative	pag. 29
Art. 66 - Indirizzi e vigilanza	pag. 29
Art. 67 - Accordi di programma	pag. 30

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 68 - Organismi e forme associative di partecipazione	pag. 31
Art. 69 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato	pag. 32
Art. 70 - Consulte	pag. 32
Art. 71 - Riunioni e assemblee	pag. 32

CAPO II
PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 72 - Azione popolare	pag. 33
Art. 73 - Istanze, petizioni e proposte	pag. 33
Art. 74 - Diritto di iniziativa	pag. 33
Art. 75 - Procedura per l'approvazione	pag. 34

CAPO III
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 76 - Referendum consultivo	pag. 34
Art. 77 - Effetti del referendum consultivo	pag. 35
Art. 78 - Disciplina del referendum	pag. 35

CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 79 - Pubblicità degli atti amministrativi	pag. 35
Art. 80 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	pag. 35
Art. 81 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo	pag. 36

TITOLO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 82 - Istituzione	pag. 37
Art. 83 - Attribuzioni	pag. 37
Art. 84 - Nomina	pag. 37
Art. 85 - Durata in carica, decadenza e revoca	pag. 38
Art. 86 - Mezzi e prerogative	pag. 39
Art. 87 - Rapporti con gli organi comunali	pag. 39
Art. 88 - Indennità di funzione	pag. 40

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 89 - Finanza comunale	pag. 40
Art. 90 - Autonomia finanziaria	pag. 40
Art. 91 - Revisori dei conti	pag. 41

Art. 92 - Funzioni dei revisori dei conti	pag. 41
Art. 93 - Il processo di programmazione	pag. 42
Art. 94 - Collegamento tra programmazione e il sistema dei bilanci	pag. 42
Art. 95 - Il controllo di gestione	pag. 42

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I REGOLAMENTO

Art. 96 - Ambito di applicazione	pag. 43
Art. 97 - Procedimento di formazione	pag. 43

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 98 - Revisione dello statuto	pag. 44
Art. 99 - Abrogazione	pag. 44
Art. 100 - Entrata in vigore	pag. 44

PREAMBOLO

Vittorio Veneto nasce dall'unione tra Ceneda e Serravalle, avvenuta nel 1866.

Ceneda, il centro più antico, le cui origini risalgono ai primi secoli dell'Era Volgare, è sita in una terra abitata fin dai tempi romani.

Sede, nel settimo secolo, di un ducato longobardo, centro dall'ottavo di una diocesi il cui territorio si estende tra Piave e Livenza, Ceneda vive le vicende della storia veneta del Medioevo sotto il governo dei suoi vescovi, entro l'orizzonte politico e culturale della repubblica di Venezia.

Serravalle, la cui identità si precisa fin dal secolo XII, è data in feudo dal vescovo Rampone ai Procuratori di San Marco il 12 ottobre 1337.

Hanno inizio così due storie parallele - quella di Ceneda vescovile e indipendente e quella di Serravalle più marcatamente municipale e soggetta a Venezia - nel corso delle quali le due comunità partecipano con alterna fortuna alle vicende della storia veneta e italiana, realizzando tra di loro rapporti non di rado conflittuali.

Documento di tali diversità sono anche gli statuti: mentre quelli di Ceneda, del 1339, del 1476-1486, del 1609, ne regolano l'ordinamento indipendente, gli statuti di Serravalle del 1603, che sostituiscono gli antichi andati distrutti, fanno capo all'autorità della Repubblica Veneta.

Nel 1772, privato il vescovo del potere temporale, anche Ceneda deve adottare lo statuto approvato da Venezia.

Dalla caduta della Serenissima ha inizio il processo di riavvicinamento delle due comunità, processo che si conclude il 27 settembre 1866, quando le due città si fondono in una, che assumerà, il 22 novembre successivo, il nome di Vittorio, in omaggio al re dell'unità d'Italia, Vittorio Emanuele II. E gli statuti di fusione riportano l'impegno, per l'amministrazione del nuovo Comune, di far redigere "un regolare tipo planimetrico della contrada e piazzale che dovranno sorgere" nel nuovo centro cittadino.

Negli ultimi giorni della prima guerra mondiale, dopo l'anno atroce dell'invasione, vissuto da Vittorio con un "contegno nobile e fiero", che fu premiato con la Croce al Merito di Guerra, i vittoriosi accolgono esultanti l'esercito italiano liberatore: e la liberazione di Vittorio rappresenta per l'Italia la vittoria finale e la pace. La città entra così nella storia d'Italia, dove è ricordata col nome di Vittorio Veneto, assunto per ricordare il fausto evento, il 22 luglio 1923.

Nel 1943 - 1945, al chiudersi dei tempi oscuri della tirannide, i vittoriosi partecipano con eroico slancio alla lotta di liberazione, meritando al gonfalone della loro città la medaglia d'oro al valor militare.

Negli anni della democrazia, Vittorio Veneto dà il suo contributo alla ricostruzione dell'Italia, e percorre con convinto impegno la via del suo progresso economico, civile, culturale, partecipando della crescita e dello sviluppo dell'intera comunità nazionale.

Dandosi ora lo statuto nello spirito dei tempi nuovi, Vittorio Veneto trae dalla sua storia le ragioni del proprio impegno, nella conferma dei valori a cui si è alimentata nei secoli la sua comunità: l'amore della patria e della concordia civile, la cura della città e dell'ambiente in cui essa è inserita, la difesa della pace, il culto della libertà.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il comune

1. Il comune di Vittorio Veneto è ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie secondo le norme generali e statutarie, e secondo i principi dell'ordinamento giuridico e di sussidiarietà.
2. Il comune rappresenta la comunità locale, ne cura i bisogni e gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ne tutela l'ambiente e garantisce la partecipazione alle scelte politiche dei cittadini singoli od associati.
3. Il comune, dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori della persona, della centralità della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
 - b) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani, dei più deboli, nonché la parità tra uomo e donna;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero.
4. Il comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 e, pertanto, nella giunta comunale, nelle commissioni comunali, nelle commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.
5. Il comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il limite all'autonomia normativa del comune è costituito esclusivamente dalla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'ordinamento enuncia espressamente i principi che ne costituiscono limite inderogabile. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 2 Territorio

- 1 .Il comune di Vittorio Veneto comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio confina a nord con i comuni di Limana, Belluno e Farra d'Alpago, ad est con i Comuni di Fregona e Cappella Maggiore, a sud con i Comuni di Colle Umberto, Conegliano e S. Pietro di Feletto, ad ovest con i Comuni di Tarzo e Revine Lago.
La sede del comune è presso il Palazzo Municipale di piazza del Popolo.

Art. 3 Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del comune sono:
 - a) lo stemma
 - b) il gonfalone
 - c) il sigillo.
2. Il comune per i meriti acquisiti dalla sua comunità è decorato di croce al merito di guerra concessa con decreto del 29 ottobre 1919 e di medaglia d'oro al valor militare concessa con decreto del 2 novembre 1946.
3. Lo stemma, approvato con decreto in data 25 gennaio 1872 del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 26 gennaio 1872, è formato da uno "scudo inquartato di rosso e di azzurro, alla croce d'argento, attraversante; esso scudo cimato dalla corona di città".
4. Il comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone che, su sfondo rosso e blu, riproduce lo stemma contornato in alto dalla scritta: "CITTA' DI VITTORIO VENETO" e in basso dal motto: "VICTORIA NOBIS VITA".
5. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del comune ed in corona la dicitura: "CITTA' DI VITTORIO VENETO".
6. La raffigurazione dello stemma è stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal comune.
7. Il comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
8. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 4
Albo pretorio

1. Nella sede municipale uno spazio di facile accessibilità è riservato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario generale è responsabile dell'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale che ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Rapporti con regione, provincia ed altri enti

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione, la provincia e la comunità montana e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
3. Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la eventuale gestione associata dei servizi pubblici.

CAPO II
FUNZIONI

Art. 6
Esercizio delle funzioni

1. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono la difesa ed una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

Art. 7
Sviluppo sociale

1. Il comune esercita le funzioni che non siano attribuite dalla legge ad altri enti in materia di:
 - a) assistenza sociale;
 - b) tutela del diritto alla salute;
 - c) istruzione pubblica;
 - d) sviluppo culturale;
 - e) conservazione e valorizzazione degli usi e costumi locali e delle tradizioni storiche e culturali;
 - f) sviluppo delle attività sportive e ricreative;
 - g) agevolazione e potenziamento dell'associazionismo e del volontariato.

Art. 8
Assetto e tutela del territorio

1. Il comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni in materia di:
 - a) tutela dell'ambiente attraverso la difesa del suolo e del sottosuolo, l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico, nonché attraverso il recupero delle aree degradate;
 - b) difesa del territorio montano e di quello a vocazione agricola favorendo in esso la permanenza dell'uomo e valorizzandone l'attività;
 - c) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
 - d) attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - e) disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
 - f) sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
 - g) pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
 - h) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera rispondente e finalizzata al pubblico interesse.

Art. 9
Sviluppo economico

1. Il comune esercita le funzioni finalizzate a:
 - a) regolamentare e coordinare, mediante l'attuazione dei piani previsti dalla legge, l'attività commerciale allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;
 - b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli produttivi, di occupazione e di reddito;
 - c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie produttive che rispettino l'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo e dell'ambiente in generale e salvaguardino la salute.

- d) promuovere la vocazione turistica del territorio comunale, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, agroalimentari e storico-artistiche di cui è ricco il territorio, predisponendo adeguate iniziative di studio, di programmazione e di promozione.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11
Organi del comune

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la rappresentanza democratica della comunità e l'attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
3. I principi fissati dalla legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi elettivi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, per realizzare un efficiente governo della collettività comunale.
4. Spettano al sindaco, al vice sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali le indennità previste dalla legge.

I consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità mensile di funzione, a condizione che ciò comporti per il comune pari o minori oneri finanziari e che non superi l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità di applicazione del beneficio.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
2. Il deposito delle liste o delle candidature per le elezioni locali deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune per un periodo di tempo continuativo non inferiore a quindici giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste viene reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune per un periodo di tempo continuativo non inferiore a quindici giorni.

Art. 13 Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Il consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il consiglio comunale rimane, altresì, in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

Art. 14 Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio, primaria espressione democratica della comunità, indirizza l'azione generale dell'amministrazione ed esercita sulla stessa il controllo politico amministrativo, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il documento programmatico e con gli atti fondamentali, ivi compresi i documenti di bilancio.
2. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, il regolamento, approvato a maggioranza assoluta, prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri

necessario per la validità delle sedute.

3. Il consiglio ha competenza esclusiva nell'adozione degli atti fondamentali previsti dall'art. 42, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
4. Il consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori di cui al successivo articolo 32.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Le competenze del consiglio non sono delegabili ad altri organi.

Art. 15
Prima seduta del consiglio comunale

1. Il sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. La prima seduta del nuovo consiglio è riservata:
 - a) alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
 - b) alla nomina del presidente del consiglio;
 - c) alla prestazione del giuramento del sindaco;
 - d) alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;
 - e) alla elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e ss. del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La prima seduta del consiglio comunale è presieduta dal consigliere anziano per la convalida degli eletti e fino alla nomina del presidente del consiglio comunale che assume immediatamente le funzioni.
La seduta per la convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. In tale seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 16
Adunanze del consiglio

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per quelle da tenersi in seduta segreta per ragioni connesse alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. La seduta è valida con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. A tal fine, in entrambi i casi, non si computa il sindaco.

3. Di norma, salvo casi espressi di legge, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti validi escludendo dal computo le astensioni.
4. Il voto é espresso in forma palese, tranne i casi di legge che ne prevedono lo scrutinio segreto. Per ogni seduta sono nominati tre consiglieri scrutatori.

Art. 17
Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

CAPO II
CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18
Normativa fondamentale

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali sono titolari di un diritto soggettivo garantito dalla Repubblica a svolgere il mandato, rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmesso l'elenco delle delibere adottate dalla giunta e, a richiesta, anche copia del testo integrale. Tali deliberazioni sono messe a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione nell'ufficio individuato dal regolamento e di esse può essere chiesta estrazione di copia.

Art. 19
Incarichi ai consiglieri comunali

1. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze

presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 20 **Doveri dei consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti. A tale riguardo, il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, a comunicargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 21 **Astensione dei consiglieri**

1. Il sindaco e i membri del consiglio hanno l'obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi si trovino in conflitto di interessi ai sensi di legge.
2. I soggetti indicati al primo comma hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quarto grado. Non vi è obbligo di astensione per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali gli strumenti urbanistici, salvo i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. La presente disposizione si applica anche al segretario generale e, in tal caso, le funzioni sono svolte dal vice segretario.

Art. 22 **Diritti dei consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali hanno il diritto:

- a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale;
 - b) di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dalla legge;
 - c) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di singoli argomenti;
 - e) di esercitare l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - f) di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento.
 3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura qualora richiesto, l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco e ai presidenti dei comitati di quartiere che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti giudiziari, in ogni stato e grado, purché non sussistano evidenti situazioni di conflitto di interessi con il comune.
 4. Nel caso in cui la persona implicata nei procedimenti predetti abbia dovuto provvedere in proprio all'assistenza, avrà diritto al rimborso delle relative spese ogni qualvolta il giudizio si sia concluso con l'assoluzione o per improcedibilità o per qualsiasi altra causa estintiva.
 5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'interessato tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 23
Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga
dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica per dimissioni.
2. Le dimissioni sono indirizzate al consiglio, tramite il presidente del consiglio, e protocollate immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio ha l'obbligo di provvedere alla surrogazione del dimissionario entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, attribuendo la carica di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora i consiglieri dimissionari siano più di uno il consiglio provvede alla surroga con separate votazioni, seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, nella

prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
6. Le dimissioni presentate contestualmente da parte di almeno la metà dei consiglieri comunali non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci e quindi irrinunciabili con la loro presentazione e comportano lo scioglimento del consiglio comunale. Il presidente deve darne immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 24 **Il presidente eletto**

1. Il presidente del consiglio comunale è nominato nel suo seno dal consiglio stesso nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al comune ed a scrutinio segreto. Se dopo due votazioni, da tenersi nella medesima seduta, nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, ed a parità di voti, fra due candidati più anziani di età. È nominato presidente del consiglio comunale chi consegue il maggior numero di voti, ed a parità di voti, il più anziano di età. Esso dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto salvo le ipotesi di cui ai successivi commi 5 e 6.
2. Al presidente del consiglio comunale spetta:
 - a) convocare il consiglio comunale su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica;
 - b) presiedere e dirigere le sedute del consiglio comunale secondo le norme stabilite dal regolamento del consiglio comunale;
3. In caso di impedimento od assenza, il presidente del consiglio comunale è sostituito dal consigliere anziano. Nel caso il consigliere anziano sia assente, o sia soggetto a impedimento, il medesimo viene sostituito dal consigliere comunale che lo segue nell'anzianità.
4. È consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

5. Il presidente del consiglio comunale può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei consiglieri comunali assegnati al comune. Decade comunque quando dovesse essere sospeso dalle funzioni di consigliere comunale.
6. In caso di revoca, decadenza, dimissioni volontarie, decesso del presidente del consiglio comunale, egli dev'essere sostituito nella prima seduta convocata, dopo il fatto, dal consigliere anziano.

Art. 25

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Ogni gruppo procede al proprio interno alla nomina del capigruppo che deve essere comunicata al consiglio comunale con le modalità e i tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Con le stesse modalità è comunicata l'eventuale revoca e sostituzione del capigruppo.
3. Il consigliere che non si associa ad alcun gruppo presente in consiglio concorre a formare il "gruppo misto".
4. I capigruppo con il presidente costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Art. 26

Commissioni comunali

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei capigruppo consiliari.
2. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge e dal precedente comma, possono essere nominate commissioni comunali con compiti di studio e ricerca, composte anche da membri esterni.
3. La composizione delle commissioni, la nomina del presidente, le materie di competenza, le attribuzioni, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Possono essere costituite commissioni consiliari speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta la cui presidenza dovrà essere attribuita ai consiglieri

appartenenti ai gruppi di opposizione. Con la delibera istitutiva si provvede a stabilire la composizione, i compiti, a delimitarne gli ambiti di intervento, i limiti e le regole particolari a cui si dovranno attenere. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

- 5 Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche, nonché chiunque venga ritenuto utile per una migliore definizione delle problematiche di discussione.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 Definizione

1. La giunta comunale è l'organo di governo del comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 28 Composizione e presidenza

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco, ed è composta dal sindaco che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 7.
2. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Qualora i nominati siano consiglieri comunali decadono dalla carica di consigliere al momento dell'accettazione della nomina di assessore.
3. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

Art. 29 Assessori

1. Non possono essere nominati assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
2. Al sindaco nonché agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 30
Anzianità degli assessori

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui la nomina è comunicata dal sindaco al consiglio comunale.

Art. 31
Durata in carica

1. La giunta comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale, salvi i casi di revoca da parte del sindaco nonché di quanto previsto al successivo art. 47, comma 2.
2. La giunta comunale rimane, altresì, in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Il voto contrario del consiglio comunale su una proposta della giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 32
Documento programmatico di mandato

1. Entro novanta giorni dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno quaranta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.
4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.
5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.
6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 33
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al comune senza computare a tal fine il sindaco.
2. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati senza computare a tal fine il sindaco.
3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario generale e deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata a cura del segretario generale al sindaco e al presidente del consiglio.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio comunale, il segretario generale ne riferisce al prefetto.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e quindi la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34
Cessazione di singoli assessori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Gli assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.
3. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
E' causa di revoca l'assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive della giunta comunale.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco, che deve darne comunicazione al consiglio comunale.

Art. 35
Competenze generali della giunta

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco.

2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al sindaco, al segretario generale o ai dirigenti.
3. volge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

Art. 36 **Attribuzioni**

1. La giunta, con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, individua gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire nello svolgimento dell'attività di gestione. I risultati di ogni centro di responsabilità vengono valutati dal nucleo di valutazione. La giunta, sulla base di tale valutazione, predispone una relazione illustrativa che esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta in base ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Tale relazione viene approvata dal consiglio comunale unitamente al rendiconto.
2. La giunta inoltre:
 - a) formula i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al consiglio comunale, lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - b) propone al consiglio comunale i regolamenti;
 - c) approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai dirigenti;
 - d) determina i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
 - e) approva le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge, nonché i prelievi dal fondo di riserva;
 - f) modifica le tariffe, elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - g) promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del comune;
 - h) fissa i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - l) approva il P.E.G.;
 - m) approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - n) si esprime sull'affidamento e sulla revoca degli incarichi previsti dall'art. 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - o) affida e revoca gli incarichi professionali di natura fiduciaria ad eccezione di quelli per i quali è prevista dalla legge una diversa competenza;
 - p) si esprime sulla proposta del sindaco di nomina e di revoca del direttore

- generale;
- q) si esprime sulla proposta del sindaco di revoca del segretario generale, per violazione dei doveri d'ufficio;
 - r) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale;
 - s) compie tutti gli altri atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.

Art. 37 **Funzionamento**

1. L'attività della giunta comunale è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare i revisori ed altri soggetti, su invito del sindaco.
6. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il parere negativo espresso dai dirigenti o dal segretario generale non impedisce l'adozione della deliberazione purché ne siano motivate le ragioni.
8. Il segretario generale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione dei verbali di deliberazione che devono essere sottoscritti dal sindaco, o da chi presiede la seduta e dal segretario generale stesso.

Art. 38 **Deliberazioni di competenza del consiglio adottate d'urgenza dalla giunta**

1. La giunta può, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni di competenza del consiglio comunale in caso d'urgenza limitatamente alle sole variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Le deliberazioni della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 39
Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate entro venti giorni dalla data della loro adozione mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 40
Il sindaco

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, in base all'art. 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è membro del consiglio comunale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, e rappresenta la comunità.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco sono stabilite dalla legge.
3. Egli entra in carica all'atto della proclamazione e assume la pienezza delle sue funzioni al momento stesso della prestazione del giuramento davanti al consiglio comunale.

Art. 41
Attribuzioni

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alle attività amministrative, impartendo direttive al segretario generale, al direttore generale, se nominato, nonché ai dirigenti;
 - d) nomina e revoca i componenti la giunta comunale con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
 - e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - f) nomina il segretario generale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, con provvedimento motivato

- previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- g) può nominare il direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Gli compete pure il potere di revoca, previa deliberazione della stessa giunta;
 - h) può conferire le funzioni direzionali previste dalla legge per il direttore generale, al segretario generale, nel caso in cui il primo non sia stato nominato;
 - i) nomina e revoca i dirigenti e i responsabili dei servizi e degli uffici e attribuisce gli eventuali incarichi dirigenziali di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabili dall'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
 - l) promuove gli accordi di programma;
 - m) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
 - n) adotta le ordinanze previste dalla legge;
 - o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e previa intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici con particolare riguardo alle esigenze complessive e generali degli utenti.
 - p) convoca e presiede la giunta comunale;
 - q) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende afferenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
 - r) esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge;
 - s) può incaricare assessori e consiglieri di rappresentare il comune in pubbliche manifestazioni;
 - t) può nominare consulenti speciali a titolo onorario, e senza alcun onere finanziario a carico del comune, per determinate materie di competenza del sindaco non delegate ad altri assessori con compiti di studio, di programmazione e di proposta fissando, nell'atto di delega le finalità, le modalità e la durata.

Art. 42 **Vice sindaco**

1. Il sindaco, all'atto di nomina della giunta, designa fra gli assessori il vice sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza, sospensione, o impedimento temporaneo, nei casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di contemporanea assenza del sindaco o del vice sindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo.

Art. 43
Incarichi agli assessori

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 44
Deleghe al segretario e ai funzionari

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario, al direttore generale e ai dirigenti.
2. Il sindaco può delegare a impiegati a tempo indeterminato funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge. L'atto di delega è comunicato al prefetto.
3. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 45
Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui al presente capo perdono efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 46
Dovere di astensione

1. Il sindaco e i membri della giunta hanno l'obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi si trovino in conflitto di interessi ai sensi di legge.
2. I soggetti indicati al primo comma hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quarto grado. Non vi è obbligo di astensione per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali gli strumenti urbanistici, salvo i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. La presente disposizione si applica anche al segretario generale e, in tal caso, le funzioni sono svolte dal vice segretario.

Art. 47
**Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
o decesso del sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.
3. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale o possono anche essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate il giorno stesso. In tal caso le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario generale.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 48
Attività contrattuale

1. Il comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 49
Principi organizzativi e organizzazione generale

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 50

Organizzazione generale e regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, disciplinata da apposito regolamento, si articola in aree, servizi e unità operative per funzioni omogenee di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun ufficio e la individuazione delle relative responsabilità, anche in riferimento a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Possono essere costituite unità di progetto secondo le norme previste dal regolamento.
2. I responsabili delle aree, dei servizi e delle unità operative e di unità di progetto, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizzano il lavoro secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione dell'attività comunale, ispirata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità, e sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici.
4. Il regolamento disciplina in particolare la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali nonché limiti, criteri e modalità per l'attribuzione degli incarichi a dirigenti a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica, e per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.
5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore, se nominato, e ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, nel pieno rispetto degli indirizzi espressi dagli organi di governo, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
6. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 51
Il segretario generale

1. Il segretario generale è nominato e revocato dal sindaco con i criteri e le modalità fissate dalla legge.
2. Il segretario generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Egli inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, da questo statuto o dai regolamenti, o conferita dal sindaco;
 - e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività sino alla nomina del direttore generale.
3. Il sindaco, qualora non ritenga di nominare il direttore generale, può conferire le relative funzioni al segretario generale.

Art. 52
Il vice segretario generale

1. Il comune ha un vice segretario generale il quale coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 53
Direttore generale

1. Il sindaco può, con apposito provvedimento, nominare, previa deliberazione della giunta comunale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, un direttore generale con il compito di sovrintendere alla gestione del comune perseguendo livelli di efficacia ed efficienza.
2. Il direttore generale diviene capo della struttura esecutiva, sovrintende alla gestione dell'ente per il raggiungimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal sindaco, avvalendosi dei dirigenti che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Competono, inoltre, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto all'art. 197, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del medesimo decreto legislativo, e quant'altro stabilito dal regolamento.

4. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta comunale.

Art. 54

Dirigenti e responsabili degli uffici

1. Alla direzione delle aree e dei servizi sono preposti dirigenti di categoria apicale, mentre alla direzione degli uffici sono preposti funzionari di categoria immediatamente inferiore al dirigente.
2. I dirigenti assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni, del raggiungimento degli obiettivi programmati e del livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai dirigenti, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 55

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. L'utilizzo delle professionalità esterne, all'interno e al di fuori della dotazione organica, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, è consentito per i dirigenti e le alte specializzazioni con i limiti, i criteri e le modalità fissati dal regolamento di cui al precedente art. 50.

Art. 56

Collaborazioni esterne

1. Per le esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio, il regolamento di cui al precedente art. 50 può prevedere il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante convenzione a termine.

Art. 57

Servizi pubblici

1. Il comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il comune gestisce i servizi pubblici mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia, ricercando la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

4. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società di capitali.
5. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
6. La gestione dei servizi ha come obiettivo fondamentale il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.

Art. 58
Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 59
Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso modalità stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 60
Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali, che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, le quali possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di assessore e consigliere comunale nonché di revisore dei conti. Non possono essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al quarto grado del sindaco.
5. Anche su proposta del consiglio comunale, il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il comune conferisce il capitale di dotazione. Il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 61 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 60.
4. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con le conseguenti responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal consiglio comunale con apposito regolamento. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle Istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 62 **Società di capitali**

1. Il comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.
2. Le deliberazioni relative sono corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici finanziari della proposta.
3. Qualora la partecipazione del comune a società di capitali sia superiore al venti per cento del capitale sociale, lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi di legge (art. 2458 codice civile).
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Gli assessori e i consiglieri comunali, nonché i revisori, non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente locale.

Art. 63 **Altre forme societarie**

1. Per la gestione di servizi di interesse pubblico il comune può partecipare a forme

societarie di diritto privato secondo i principi generali dell'ordinamento.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 64

Principi di cooperazione e convenzioni

1. Il comune, per l'esercizio di servizi e funzioni e per l'attuazione di opere e interventi, informa la propria attività al principio della associazione e della cooperazione con gli altri comuni, la comunità montana, la provincia, la regione e gli altri enti ed associazioni interessati; partecipa agli accordi di programma.
2. A tali fini il comune può stipulare, nel rispetto della normativa vigente, con gli enti ed associazioni interessati apposite convenzioni nelle quali siano previsti: gli scopi, la durata, le forme di consultazione degli enti ed associazioni contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici può essere costituito un consorzio o attivata una convenzione con altri comuni o con la provincia, con possibilità di costituire uffici comuni ovvero con delega di funzioni a favore di uno degli enti aderenti, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Il consiglio comunale ne approva lo statuto o l'apposita convenzione.
4. Al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni e servizi, e per gli effetti di legge, il consiglio può aderire alla costituzione di una unione fra i comuni contermini.

Art. 65

Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del comune nelle assemblee delle società di capitali e delle strutture associative è il sindaco o un suo delegato.

Art. 66

Indirizzi e vigilanza

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.
2. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione statutaria devono essere conformi a una precedente deliberazione del consiglio comunale.

Art. 67
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma. Alla conferenza sono invitate anche le associazioni portatrici di interessi diffusi di carattere economico o sociale, qualora l'eventuale accordo possa esplicitare i suoi effetti su interessi di tale natura; in tali casi le predette associazioni possono esprimere osservazioni e concorrere all'individuazione di obiettivi e contenuti dell'accordo.
3. Il sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 68 Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Lo statuto riconosce i consigli di quartiere quale strumento di democrazia, di ascolto dei cittadini e di vicinanza al territorio.
Il consiglio comunale, con apposito regolamento andrà a definire:
 - a) i limiti territoriali di ciascun consiglio di quartiere ed il numero dei suoi componenti;
 - b) l'eventuale quorum necessario per la validità delle elezioni popolari;
 - c) le modalità per l'elezione dei suoi organi interni;
 - d) le norme di funzionamento e le attribuzioni nei rapporti con gli organi e gli uffici comunali;
 - e) le modalità di partecipazione di consigli di quartiere alle commissioni consiliari permanenti.I consigli di quartiere in quanto organismi di partecipazione infracomunale, non essendo organismi autonomi, si rapportano esclusivamente con l'amministrazione comunale.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune valorizza la partecipazione dei cittadini, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite, purché presentino un'organizzazione di adeguata consistenza e un'effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi.
4. L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di particolari categorie sociali, di associazioni portatrici di interessi diffusi, di ordini, collegi e albi professionali:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per acquisire pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti singoli campi di attività;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 69
Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del dirigente del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al successivo comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo comunale, gli organismi associativi devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, ovvero aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
 - b) essere dotati di uno statuto improntato ai principi di democrazia che escluda espressamente il perseguimento di scopi di lucro;
 - c) avere almeno nove associati;
 - d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività, una breve relazione ed il rendiconto dell'anno precedente;
 - e) impegnarsi a sostenere e partecipare anche con l'impegno generale degli associati, compatibilmente con le possibilità dell'associazione, alle iniziative culturali, scolastiche, turistiche e sociali, sottoscrivendo protocolli d'intesa.
4. L'iscrizione all'albo è condizione per poter accedere ai contributi annuali messi a disposizione dal comune a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni.

Art. 70
Consulte

1. Gli organismi associativi possono riunirsi in consulte distinte per affinità di interessi. Una rappresentanza di tali consulte può entrare a far parte delle commissioni di cui all'art. 26, comma 5. L'ambito, le finalità, le procedure di costituzione e di funzionamento delle consulte sono disciplinate da regolamento.

Art. 71
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per il libero svolgimento in forma democratica delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione dei gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le strutture e gli spazi idonei secondo le condizioni e le modalità d'uso appositamente deliberate.

3. Per la copertura delle spese l'amministrazione comunale può richiedere il pagamento di un corrispettivo.

CAPO II PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 72 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune con le modalità previste dalla legge.
2. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

Art. 73 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli ed associati, anche se non residenti nel territorio comunale, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il sindaco esaminerà le istanze, le petizioni e le proposte assumendo in merito le proprie determinazioni entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Delle determinazioni del sindaco viene data comunicazione ai proponenti. Le istanze, le petizioni e le proposte ritenute ammissibili sono comunicate ai capigruppo consiliari.
3. Le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da non meno di cento elettori.

Art. 74 Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al sindaco di un progetto di delibera redatto in apposito schema, corredato da una relazione.
2. Il progetto deve essere sottoscritto da almeno duecentocinquanta elettori. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.
3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;

- c) designazioni e nomine;
- d) materie che non sono di competenza esclusiva dell'ente comunale.

Art. 75
Procedura per l'approvazione

1. Quando si tratta di materie di competenza del consiglio comunale, il progetto di iniziativa popolare viene sottoposto, corredato dei pareri previsti dalla legge, alla competente commissione consiliare, che decide sulla sua ricevibilità ed ammissibilità formale entro il termine di sessanta giorni.
Scaduto il termine suddetto, il progetto, unitamente alla relazione della commissione consiliare, viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.
2. Quando si tratta di materie di competenza della giunta, questa provvede nel termine di novanta giorni dalla presentazione.

CAPO III
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 76
Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale interessanti l'intera collettività comunale.
2. Non è ammesso referendum in materie concernenti i tributi comunali, le tariffe, le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e in materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune;
 - b) nel caso sia richiesto da almeno millecinquecento elettori del comune con firme autenticate.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide la commissione dei garanti di cui al successivo art. 78.
5. Il referendum viene sospeso in caso di scioglimento del consiglio comunale, di indizione nello stesso periodo di comizi per le elezioni comunali e provinciali, o qualora una legge nazionale o regionale abbia approntato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.

Art. 77

Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum è considerato valido se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In tal caso, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 78

Disciplina del referendum

- 1 Il regolamento disciplina le norme e i termini del referendum nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di cinque membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 79

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 80

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei gestori di pubblici servizi e di tutte le associazioni e comitati, aventi natura privatistica che ricevono benefici economici anche occasionali dal comune secondo modalità stabilite da apposito regolamento.

2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
3. Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni l'amministrazione comunale individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 81

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata con le modalità stabilite da apposito regolamento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma 3, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

TITOLO VI DIFENSORE CIVICO

Art. 82 Istituzione

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del comune e della sua efficacia e per una generale tutela degli interessi legittimi del cittadino è istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'amministrazione.
2. Al difensore civico viene riconosciuta autonomia funzionale e, pertanto, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
3. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali, regionali o provinciali per l'istituzione del difensore civico.
In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore, nonché i suoi rapporti con gli enti convenzionati.

Art. 83 Attribuzioni

1. Spetta al difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o - qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni - di propria iniziativa, il regolare svolgimento delle pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti. Nei casi previsti espressamente dalla legge, il difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 127 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.
3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il funzionario che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 84 Nomina

1. Il difensore civico, ad esclusione del caso previsto dal comma 3 del precedente art. 82, è nominato dal consiglio comunale, su proposta del sindaco, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri comunali assegnati al comune ed a

scrutinio segreto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro trenta giorni ed il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la seconda votazione non ottenga tale maggioranza, si procede ad ulteriore votazione in successiva seduta, da tenersi pure entro trenta giorni, ed in tal caso il difensore civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di mancata elezione nella terza seduta il sindaco sottopone al consiglio comunale una nuova candidatura e si procede alla elezione con le stesse modalità.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini residenti nel comune, di età non inferiore ad anni quaranta che, per preparazione ed esperienza, danno la massima garanzia di indipendenza e competenza giuridica ed amministrativa.
3. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - b) gli amministratori e i dirigenti di enti o aziende del comune;
 - c) coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere comunale nei cinque anni precedenti;
 - d) coloro che hanno partecipato in qualità di candidati all'ultima consultazione elettorale amministrativa;
 - e) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - f) coloro che forniscono prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - g) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o con il segretario generale.

Art. 85

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione. Decade comunque dall'incarico alla scadenza del quinquennio nonchè all'atto dell'accettazione della candidatura a cariche elettive politiche o amministrative.
3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei consiglieri comunali assegnati al comune.

Art. 86
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che assicura personale, attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili:
 - a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
 - b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
 - c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati;
 - d) richiede l'apertura di procedimenti disciplinari in casi di particolare gravità.
6. Qualora l'atto non recepisca i suggerimenti del difensore civico, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.
7. Qualora il difensore civico ravvisi irregolarità o vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione, e nel caso gli stessi possano costituire illecito penale, presenta denuncia all'autorità giudiziaria.
8. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 87
Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella sua prima riunione alla quale il difensore civico viene invitato a presenziare.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al sindaco.

Art. 88
Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta una indennità fissata dal consiglio comunale.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 89
Finanza comunale

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.
2. Il comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio. Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.
3. L'attività economico-finanziaria del comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, dell'informazione e diffusione dei dati.

Art. 90
Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta, e nel rispetto della legge, il comune applica e disciplina i tributi, determina i criteri e le entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati e può prevedere sistemi di differenziazione.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, in relazione a specifici interventi e attività comunali e alle utilità che ne possono derivare direttamente a favore di singoli, gruppi o categorie predeterminabili, il comune può stabilire forme apposite di contribuzione.
3. Ai fini della realizzazione di specifiche iniziative, di opere determinate o della gestione di determinati servizi, il comune può acquisire contribuzioni volontarie

una tantum corrisposte dai cittadini, previa opportune forme di consultazione della cittadinanza o parte di essa, e con deliberazione dell'organo competente che determini, in rapporto alla specifica iniziativa, la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie.

Art. 91 Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal consiglio, tra le persone e nei modi indicati dalla legge.
2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
3. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province e delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 92 Funzioni dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del comune e alle risultanze del sistema del controllo di gestione.
3. La partecipazione dei revisori alle sedute del consiglio nelle quali vengono esaminati i documenti di bilancio e il conto consuntivo è obbligatoria.
4. Il consiglio, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.
5. Il collegio dei revisori è tenuto a valutare le denunce dei consiglieri comunali su fatti afferenti alla gestione dell'ente, provvedendo agli accertamenti ritenuti necessari e riferendone al consiglio in sede di relazione periodica.

6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 93

Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 94

Collegamento tra programmazione e il sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni di bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi e di contabilità disciplinano le modalità per la verifica dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 95

Il controllo di gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi programmati secondo criteri di efficacia ed efficienza, il comune adotta un sistema di controllo interno di gestione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività dell'ente.
3. Sono componenti del controllo di gestione:
 - a) la struttura organizzativa indicante i centri di responsabilità;
 - b) il sistema informativo-contabile comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
 - c) un processo di controllo volto a monitorare gli scostamenti tra gli obiettivi stabiliti e i risultati conseguiti.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I REGOLAMENTI

Art. 96 Ambito di applicazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e pertanto ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Art. 97 Procedimento di formazione

1. L'iniziativa per l'adozione e la modifica dei regolamenti comunali spetta:
 - a) a ciascun consigliere comunale;
 - b) alla giunta comunale;
 - c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune a' termini dell'art. 74 dello statuto.
2. I regolamenti comunali, ad eccezione quello di organizzazione degli uffici e dei servizi, sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti.
3. I regolamenti comunali, dopo l'approvazione del consiglio comunale sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ad eccezione del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari che rimane pubblicato per trenta giorni.
4. Ai regolamenti comunali è data, oltre alla pubblicità prevista dalla legge, la più ampia diffusione al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 98 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 99 Abrogazione

1. E' abrogato lo statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 136 del 30 dicembre 1996, successivamente integrata dalla n. 13 del 7 marzo 1997.

Art. 100 Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.
3. Il segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Entrato in vigore il 08.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vittorino Spessotto